

REGOLAMENTO (UE) 2017/458 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 15 marzo 2017****che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'effettuazione di verifiche alle frontiere esterne resta una delle principali misure di salvaguardia dello spazio senza controllo alle frontiere interne e contribuisce considerevolmente a garantire la sicurezza a lungo termine dell'Unione e dei suoi cittadini. Tali verifiche sono effettuate nell'interesse di tutti gli Stati membri. Uno degli scopi di tali verifiche è prevenire qualunque minaccia per la sicurezza interna e l'ordine pubblico degli Stati membri, indipendentemente dall'origine di tale minaccia, anche nel caso in cui tale minaccia provenga da cittadini dell'Unione.
- (2) Verifiche minime sulla base di un accertamento rapido e semplice della validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera rappresentano attualmente la regola per le persone che beneficiano del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione. Il fenomeno dei terroristi combattenti stranieri, molti dei quali cittadini dell'Unione, dimostra il bisogno di rafforzare le verifiche alle frontiere esterne sulle persone che beneficiano del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione.
- (3) I documenti di viaggio dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione dovrebbero pertanto essere sistematicamente verificati, all'ingresso nel territorio degli Stati membri e all'uscita dallo stesso, nelle pertinenti banche dati relative ai documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti e invalidati per garantire che tali persone non nascondano la loro effettiva identità.
- (4) Gli Stati membri sono tenuti a effettuare verifiche sistematiche sui cittadini di paesi terzi in tutte le pertinenti banche dati, all'ingresso. È opportuno garantire che tali verifiche siano effettuate sistematicamente anche all'uscita.
- (5) Le guardie di frontiera dovrebbero inoltre effettuare verifiche sistematiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione consultando il sistema d'informazione Schengen (SIS) e altre pertinenti banche dati dell'Unione. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicata la consultazione delle banche dati nazionali e dell'Interpol.
- (6) A tal fine, gli Stati membri dovrebbero garantire che ai valichi di frontiera esterni le proprie guardie di frontiera abbiano accesso alle pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione, compresi il SIS e la banca dati dell'Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti («SLTD»), al fine di garantire la piena attuazione del presente regolamento.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 marzo 2017.

